PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE DEGLI ARTT. 10, 12, 13, 14, 15, 26 E 30 DELLO STATUTO SOCIALE CONSEGUENTI ALL'EMANAZIONE DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27 (IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE) E DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 (IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al quinto punto dell'ordine del giorno:

• Modifiche degli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30 dello Statuto sociale conseguenti all'emanazione del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (in attuazione della direttiva 2007/36/CE) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in attuazione della direttiva 2006/43/CE).

L'11 luglio 2007 è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate (di seguito "Shareholders' Rights Directive" o "SHRD").

Tale direttiva ha inteso introdurre norme "minime" per il ravvicinamento delle legislazioni europee, volte a proteggere gli investitori e a promuovere e rafforzare l'esercizio effettivo dei diritti degli azionisti, nonché ad agevolare l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

La legge comunitaria 2008 (l. 7 luglio del 2009, n. 88) ha delegato il Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per l'attuazione della SHRD, dettando specifici principi e criteri direttivi.

In attuazione di tale delega, il 27 gennaio 2010 è stato adottato il decreto legislativo n. 27 di "attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" ("Decreto").

Il Decreto, in linea con i criteri di delega adottati, non si è limitato a modificare e integrare la disciplina vigente ai fini dell'attuazione della direttiva comunitaria, ma ha colto l'occasione per modificare anche alcune disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – di seguito TUF) in altre materie, comunque connesse con la disciplina delle assemblee e l'esercizio dei diritti nelle società quotate, oltre ad aver dettato le necessarie norme di coordinamento con altre leggi di settore.

Le novità introdotte riguardano:

- la possibilità di prevedere un'unica convocazione per l'assemblea;
- l'integrazione dell'O.d.G.;
- l'individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire all'assemblea;
- i termini e le modalità di convocazione dell'assemblea e l'informativa agli azionisti in fase preassembleare;
- le modalità di partecipazione all'assemblea e l'esercizio del voto;
- la diversa percentuale richiesta per la convocazione su iniziativa dei soci;
- la rappresentanza in assemblea e alla sollecitazione delle deleghe;
- l'obbligo di aggiornamento del libro soci;
- la possibilità di identificazione degli azionisti;
- le relazioni da mettere a disposizione del pubblico;
- il sito Internet;
- la maggiorazione del dividendo;

- il rappresentante designato dalla società con azioni quotate;
- le liste per l'elezione del CdA;
- l'informazione finanziaria.

In particolare; la nuova normativa incentiva sia il voto "per corrispondenza" che "per via elettronica", in coerenza con il dettato dell'art. 2370 c.c., che considera comunque come intervenuto all'assemblea chi esprime il voto con tali modalità.

Inoltre, il Decreto, attraverso il nuovo articolo 125 bis TUF, introduce l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sul sito Internet delle Società e su giornali quotidiani nazionali, anziché sulla Gazzetta Ufficiale.

Altra significativa novità della SHRD è l'introduzione dell'istituto della "record date" (data di registrazione), cioè il principio in base al quale <u>il diritto di intervento e di voto</u> - per le assemblee il cui avviso di convocazione è successivo al 31 ottobre p.v. - <u>spetterà a coloro i quali risulteranno titolari delle azioni ad una predeterminata data precedente l'assemblea, a prescindere dalle successive vicende traslative.</u> Il Decreto ha stabilito che la data di registrazione fosse collocata a ridosso dell'assemblea, vale a dire al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Ciò al fine di limitare la partecipazione di soggetti non più "azionisti", quindi senza più un interesse concreto rispetto alle vicende societarie.

Altresì, al fine di cercare di rendere più agevole ed efficiente la partecipazione alla vita sociale, la Direttiva (i) ha riconfermato in capo al socio il diritto ad intervenire nel dibattito assembleare formulando domande, anche in fase preassembleare, ponendo espressamente a carico della società l'obbligo di rispondere, (ii) ha stabilito il diritto del socio a disporre della documentazione assembleare tramite il sito internet della società medesima, nonché (iii) ha introdotto lo strumento della notifica elettronica della delega e rivisitato l'istituto della sollecitazione di deleghe.

Le disposizioni finali del Decreto prevedono che la maggior parte delle nuove norme si applichino alle assemblee il cui avviso di pubblicazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, ma talune disposizioni sono applicabili già a far tempo dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 20 marzo 2010 (p. es. – tempistica aggiornamento libro soci).

.00 .00 .00

Le novità introdotte dal Decreto comportano l'adeguamento degli Statuti delle società quotate, per introdurre le modifiche obbligatorie, per armonizzare il dettato statutario con la nuova normativa, per cogliere le opportunità offerte dalla nuova disciplina (es. intervento mediante mezzi di telecomunicazione e espressione del voto per corrispondenza, unica convocazione, "dividendo di fedeltà" etc.).

Le modifiche obbligatorie possono essere classificate in "incondizionate" e in "condizionate".

Modifiche obbligatorie "incondizionate".

Si tratta degli adeguamenti direttamente imposti dalla legge.

L'art. 135 *novies*, comma 6 del TUF prevede che "Le società indicano nello Statuto almeno una modalità di **notifica elettronica** della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare".

Tali modalità verranno stabilite dal Ministero della Giustizia "con regolamento, sentita la Consob, in conformità di quanto previsto dall'art. 2372, primo comma, del codice civile".

In attesa dell'emanazione del regolamento, **l'articolo 14 dello Statuto** può, comunque, essere modificato richiamando il rispetto delle norme regolamentari in materia. L'azionista (identificato attraverso credenziali univoche) potrebbe avvalersi della facoltà di notificare la delega in via elettronica, mediante apposita sezione del sito Internet della Società o tramite posta certificata, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Modifiche obbligatorie "condizionate"

Altri adeguamenti, non direttamente imposti dalla legge, si rendono necessari per modificare quelle clausole statutarie che risultano in contrasto con la normativa in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina, o che potrebbero risultare in virtù degli emanandi regolamenti.

Modalità e termini di convocazione dell'assemblea (nuovi artt. 2366 c.c. e 125 bis TUF)

Le modifiche introdotte comporteranno la revisione dell'art. 12 comma 1 del vigente Statuto.

Il nuovo art. 2366 prevede che le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio debbano ricorrere a particolari formalità per la convocazione dell'assemblea e per la pubblicazione dell'avviso.

Sono state, inoltre, inserite all'interno del TUF (agli articoli 125 bis, ter, quater, 126, 126 bis e 127), nuove disposizioni sul funzionamento dell'assemblea, i termini, la pubblicazione della relazione degli amministratori, il sito internet, le convocazioni successive alla prima, l'integrazione dell'ordine del giorno e il voto per corrispondenza ed elettronico.

Vengono, inoltre, incrementate le tipologie e correlativamente le tempistiche, di convocazione a seconda si tratti di assemblea ordinaria-straordinaria, assemblea per la nomina degli amministratori e sindaci, o si tratti delle assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile (rispettivamente 30, 40 e 21 giorni prima dell'assemblea).

Il nuovo articolo 125 bis del TUF stabilisce che in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'avviso sia pubblicato sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità stabilite dalla Consob ai sensi dell'art. 113 ter comma 3 del TUF. Tale ultimo articolo obbliga le società anche alla pubblicazione su uno o più quotidiani nazionali.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta delle minoranze (art. 126 bis TUF)

Si ritiene necessario modificare il **comma 3 dell'art. 12** dello Statuto in merito ai termini e all'inserimento della relazione che i soci richiedenti devono predisporre e consegnare all'organo di amministrazione.

Coloro che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, infatti, chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125 bis, comma 3 (assemblee di cui agli artt. 2446, 2447 e 2487 c.c.), o dell'art. 104, comma 2 (OPA), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare. I soci che chiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea (art. 2370 c.c. e art. 83 sexies TUF)

La legittimazione all'intervento sarà attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (alla data della c.d. *record date*, sopra descritta). Le comunicazioni dovranno pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob.

Termini per il deposito delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo (art. 147 ter, comma 1 bis TUF)

Si renderà necessario modificare gli artt. 15 e 26 dello Statuto.

Le liste dovranno essere depositate presso l'emittente entro il 25° giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 gg prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Riduzione della percentuale di capitale sociale necessaria per la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci (1/20 del capitale sociale - art 2367 c.c.)

Modifiche di adeguamento al dettato normativo in conseguenza dell'introduzione dell'istituto della record date

Come accennato in premessa, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sarà attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del **soggetto a cui spetta il diritto di voto.** Si tratta dunque di apportare le necessarie modifiche terminologiche in termini di intervento in assemblea, di diritto di voto e di legittimazione in genere; dovendosi utilizzare, di conseguenza, una diversa terminologia, quale: "coloro che ...", "soggetto al quale spetta il diritto di voto" oppure "quando è rappresentata" etc. in luogo di "socio/soci".

Modifiche facoltative

Convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

Tra le modifiche facoltative si segnala la possibilità di prevedere un termine massimo superiore a 120 giorni per la **convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio** (art. 2364 c.c e 154 ter comma 1 TUF), con conseguente **modifica dell'art. 13**.

Appare opportuno avvalersi di tale facoltà che consente una maggiore flessibilità, fermo restando l'obbligo di pubblicazione del <u>progetto</u> di bilancio, unitamente al fascicolo della relazione finanziaria annuale approvato dal CdA, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio.

Procedure per l'esercizio del voto per delega

Nell'ambito degli interventi volti a rendere più agevole ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, la nuova normativa (art. 135 *undecies*) prevede anche che, salva diversa previsione statutaria, **la società indichi un soggetto indipendente al quale qualunque socio può conferire una delega di voto**, anche solo per alcune delle proposte di delibera all'O.d.G.. Il rappresentante che non si trovi in conflitto d'interesse potrà esprimere anche un voto difforme dalle istruzioni ricevute nelle ipotesi che saranno individuate nel regolamento Consob, nell'attualità ancora in fase di consultazione.

In assenza di una clausola statutaria derogatoria, troverebbe applicazione automatica la nuova normativa, per cui dovrebbe essere designato dalla banca un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea, <u>indicandone l'identità nell'avviso di convocazione</u>.

Occorre precisare che la designazione di un rappresentante comporterebbe il vantaggio di identificare a cura della banca un **rappresentante unico**, ma implicherebbe comunque dei costi potenzialmente imputabili a carico della banca medesima.

Inoltre, non risulta ancora definito il profilo di responsabilità attribuibile alla banca in tema di scelta del soggetto designato e di verifica delle condizioni di conflitto di interesse individuate dall'art. 135 decies del TUF, potenzialmente in capo al rappresentate unico o il sostituto, tra cui si citano, ad esempio, l'eventualità di essere "...un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società" oppure un suo"..coniuge, parente o affine entro quarto grado" oppure la circostanza di essere "...legato alla società da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".

Pertanto allo stato, considerata l'assoluta novità rappresentata dalla disciplina in commento, coniugata con l'incertezza del quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità e costi a carico delle società, si propone di escludere allo stato tale possibilità con espressa previsione statutaria inserita nell'art. 14.

.00 .00 .00

Nuova disciplina sulla revisione legale dei conti

Nell'occasione si sottopongono ad esame anche le possibili modifiche dello Statuto conseguenti all'introduzione della nuova disciplina sulla revisione legale dei conti *ex* D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Le modifiche proposte consistono essenzialmente di sostituire nel testo statutario la definizione "revisione contabile" con la nuova terminologia "revisione legale dei conti". Le proposte di modifica riguardano gli artt. 10, primo comma, 13, terzo comma e 30, primo comma.

.00 .00 .00

In relazione a quanto sopra si trascrivono di seguito le ipotesi di modifica degli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30 dello Statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale ed il testo proposto, (le modifiche sono riportate in grassetto):

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA	
Articolo 10 1 Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione contabile è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 2 Sono organi della Società: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo (se nominato); d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati); e) il Presidente; f) il Collegio Sindacale.	Articolo 10 1 Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 2 Sono organi della Società: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo (se nominato); d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati); e) il Presidente; f) il Collegio Sindacale.
Commento	Modifica di adeguamento alla terminologia di cui al Dlgs. n.39/2010 (nuova disciplina sulla revisione legale dei conti)
TITOLO IV - L'ASSEMBLEA Articolo 12	Articolo 12
1.Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente	1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle	contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da

inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- 2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.
- 3. I Soci che hanno diritto di voto in Assemblea e che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale avente diritto di voto, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso convocazione di dell'Assemblea. l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 14, i soci richiedenti devono depositare, contestualmente alla richiesta di integrazione, la documentazione inerente alla propria legittimazione a partecipare all'Assemblea. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Commento

trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

- 2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.
- Soci che. anche congiuntamente. rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 14, i soci richiedenti devono depositare, contestualmente alla richiesta integrazione, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Comma 1: modifiche di adequamento dello statuto alle

nuove modalità e termini di convocazione dell'assemblea previsti dalla nuova normativa. Ove possibile si è effettuato un semplice rinvio alla normativa vigente, al fine di evitare modifiche dello statuto in conseguenza di ulteriori mutamenti della normativa

Comma 3 : modifiche di adeguamento dello Statuto al fine di rendere lo Statuto conforme alle nuove previsioni di legge in conseguenza dell'introduzione dell'istituto della "record date" e dei nuovi termini e modalità previsti per l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Articolo 13

- 1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione contabile, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato della Banca;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;
- h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.
- 4. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione

Articolo 13

- 1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro **centottanta** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **per l'approvazione del bilancio**.
- 3. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione **legale dei conti**, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato della Banca;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;
- h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.
- 4. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni
- altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione

Comma 1 Modifica facoltativa che consente di prevedere un termine massimo superiore agli attuali 120 giorni per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio .Tale facoltà permette una maggiore flessibilità per i tempi di approvazione del bilancio, fermo restando l'obbligo di pubblicazione del progetto di bilancio unitamente al fascicolo della relazione finanziaria annuale, approvato dal CdA, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Articolo 14

Commento

1.Possono partecipare all'Assemblea con diritto di

Articolo 14

1. Possono **intervenire** all'Assemblea **i soggetti ai quali spetta** il diritto di voto che dimostrino la

voto gli Azionisti che dimostrino loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. particolare In documentazione inerente tale legittimazione, convocazione, indicata nell'avviso di dovrà pervenire alla Società entro il secondo giorno non festivo antecedente a quello della singola riunione assembleare. Gli azionisti possono rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

- 2.L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.
- 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
- 4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:
- a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;
- b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
- 5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché
- sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
- 6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interesse.
- 7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di

loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di , secondo le modalità posta elettronica stabilite nell'avviso di convocazione.

Non è ammessa la possibilità di designare da parte della società un rappresentante ai sensi dell'art. 135 undecies TUF.

- _2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione **quando è rappresentata** almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda_ convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata **dagli intervenuti**.
- 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
- 4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:
- a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, **quando è rappresentata** rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;
- b) delibera in prima, seconda e terza _convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
- 5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché
- sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
- 6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il
- diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del **soggetto cui spetta il diritto di voto** di astenersi per conflitto di interesse.
- 7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di

essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione

ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione

Comma 1: a) modifiche di adeguamento dello Statuto per renderlo conforme alla nuova normativa a seguito dell'introduzione dell'istituto della record date. b) Introduzione nello statuto delle modalità di notifica elettronica della delega. Le modalità di notifica dovranno essere previste da apposito regolamento, comunque lo statuto deve prevedere obbligatoriamente almeno una modalità di notifica. c) esclusione della figura del rappresentante designato dalla società cui i soci possano conferire delega

Comma 2, 6 e 7 : modifiche di adeguamento dello Statuto per renderlo conforme alla nuova normativa a seguito dell'introduzione dell'istituto della record date

2.5 - TITOLO V - IL CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come seque.

(1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.

(1.2) Le liste presentate dai soci dovranno essere

2.5 - TITOLO V - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia

L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

(1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.

(1.2) Le liste presentate dai soci dovranno essere

depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto partecipare all'Assemblea.
- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria propria candidatura attestano, sotto е la responsabilità, l'inesistenza cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i curricula vitae caratteristiche personali riguardanti le professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse

- depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità partecipazione della quota minima di suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate
- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria attestano, candidatura sotto la propria е responsabilità, l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i curricula vitae caratteristiche riguardanti le personali professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse

saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:

- (i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;
- (ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il

saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,

nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:

- (i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;
- (ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato. Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti,

primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

- (1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge.
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea qualunque momento, salvo iΙ diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa

- il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.
- Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.
- (1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge.
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa

Modifica di adeguamento della terminologia alla nuova normativa in conseguenza dell'introduzione dell'istituto della "record date" e indicazione dei nuovi termini e modalità per la presentazione delle liste stabiliti dalla nuova normativa

2.10 - TITOLO X - IL COLLEGIO SINDACALE Articolo 26

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
- 2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
- 3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere.
- (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese

pubbliche secondo la disciplina vigente.

(3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente

2.10 - TITOLO X - IL COLLEGIO SINDACALE Articolo 26

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
- 2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
- 3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere.
- (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno **venticinque** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima _convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
- (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una

articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

(3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

(3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le l'indicazione della percentuale partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria propria candidatura e attestano, sotto la responsabilità, cause l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due

sola lista a pena di ineleggibilità.

(3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

(3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente partecipazione unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, la sotto propria responsabilità. l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altri società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due

candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

- La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
- 4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i **soggetti** che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i **soggetti** che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i **soggetti** che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato:
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i **soggetti** che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i **soggetti** che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

- La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
- 4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

- 5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
- 6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
- I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
- 7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
- 8. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- 9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di

- 5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
- 6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
- I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
- 7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
- 8. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- 9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di

sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.	sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
terrata ner raogo in car si trova il ricesiacinte.	Modifica di adeguamento della terminologia alla nuova normativa in conseguenza dell'introduzione dell'istituto della "record date" e indicazione dei nuovi termini e modalità per la presentazione delle liste stabiliti dalla nuova normativa
2.14 - TITOLO XIV - CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 30 1. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle	2.14 - TITOLO XIV - REVISIONE LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 30 1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai
disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.	sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge. Modifica di adeguamento alla terminologia di cui al DIgs. n.39/2010 (nuova disciplina sulla revisione legale dei conti)

Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

.00 00 00

Signori azionisti

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

" L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(a) di modificare gli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30 dello Statuto sociale che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 10

- 1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- 2. Sono organi della Società:
- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
- d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
- e) il Presidente;
- f) il Collegio Sindacale.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del

Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

- 2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, gualora la prima o la seconda vadano deserte.
- 3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art.
- 14, i soci richiedenti devono depositare, contestualmente alla richiesta di integrazione, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del Dlgs. N. 58/98.

- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

- 1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
- 3. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato della Banca;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;
- h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime:
- i)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.
- 4. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Non è ammessa la possibilità di designare da parte della società un rappresentante ai sensi dell'art. 135 undecies TUF.

- 2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
- 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
- 4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:
- a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;
- b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
- 5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
- 6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
- 7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

2.5 - TITOLO V - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 15

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.
- L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
- (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.
- (1.2) Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno <u>venticinque giorni</u> prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:

- (i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;
- (ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo

amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

- (1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge.
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

2.10 - TITOLO X - IL COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
- 2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
- 3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere.
- (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
- (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
- (3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altri società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere

presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

- (3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti:
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

- 4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.
- 5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
- 6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
- I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
- 7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
- 8. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- 9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

2.14 - TITOLO XIV - REVISIONE LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 30

- 1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.
- (b) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione.